



MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
IL VICE DIRETTORE GENERALE

- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante “Norme per l’accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” e successive modifiche;
- VISTA** la Legge 15 maggio 1997, n. 127, recante “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** l’art. 16 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni dei Dirigenti di Uffici Dirigenziali Generali;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali;
- VISTO** il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell’amministrazione digitale e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice dell’Ordinamento Militare” e successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare, e l’art. 2186 che fa salva l’efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della Difesa, dello Stato Maggiore della Difesa, degli Stati Maggiori di Forza Armata e del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri emanati in attuazione della precedente normativa abrogata dal predetto codice, fino alla loro sostituzione;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante “Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare”, e successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare;
- VISTO** il Decreto Dirigenziale n. 224/1D del 14 ottobre 2015, con il quale è stato indetto il concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 26 Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale dell’Arma dei Carabinieri;
- CONSTATATA** la presenza di un refuso nell’art. 9, comma 4 e nell’art.10, comma 2 lett. d), del sopracitato Decreto Dirigenziale n. 224/1D del 14 ottobre 2015 tale da renderne necessaria la rettifica;
- VISTO** l’art. 1 del Decreto Dirigenziale 18 settembre 2015, con il quale al Dirigente dr. Concezio BERARDINELLI, quale Vice Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale Militare, è attribuita la delega all’adozione di taluni atti di gestione amministrativa in materia - tra le altre - di reclutamento del personale delle Forze Armate e dell’Arma dei Carabinieri, tra cui i decreti integrativi e modificativi dei bandi di concorso,

DECRETA**Art. 1**

(Modifica dell'art. 9, comma 4)

per i motivi indicati nelle premesse l'art. 9, comma 4 del Decreto Dirigenziale n. 224/1D del 14 ottobre 2015, viene così modificato:

“4. Alle prove di efficienza fisica i concorrenti convocati dovranno presentarsi indossando una tenuta ginnica (si consiglia di portare al seguito anche una giacca a vento tipo k-way, in caso di pioggia), muniti di un documento d'identità in corso di validità (oltre all'originale dovrà essere portata al seguito una fotocopia del documento) e produrre il certificato di idoneità ad attività sportiva agonistica di tipo B, in corso di validità, rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), che esercitano in tali ambiti la professione di medico specializzato in medicina dello sport (oltre al certificato in originale o copia conforme dovrà essere portata al seguito una fotocopia dello stesso). La mancata presentazione di tale certificato comporterà l'esclusione dalle prove e, quindi, dal concorso. I concorrenti di sesso femminile dovranno, inoltre, presentarsi muniti di referto attestante l'esito del test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine) effettuato presso una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN, entro i cinque giorni antecedenti alla data di presentazione alle prove medesime, per lo svolgimento in piena sicurezza delle prove di efficienza fisica e per le finalità indicate nel successivo art. 10, comma 8.”

Art. 2

(Modifica dell'art. 10, comma 2, lett. d))

per i motivi indicati nelle premesse l'art. 10, comma 2, lett. d) del medesimo Decreto Dirigenziale n. 224/1D del 14 ottobre 2015, viene così modificato:

“d) per i concorrenti di sesso femminile:

- ecografia pelvica con relativo referto;
- referto attestante l'esito di test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine), effettuato entro i cinque giorni precedenti la data di presentazione. In caso di positività del test di gravidanza, la commissione non potrà in nessun caso procedere agli accertamenti previsti e dovrà astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneità al servizio militare”.

Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 26 NOV. 2015



(Dirig. dr. Concezio BERARDINELLI)